

ACCORDO SUL FINANZIAMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI EX ARTICOLO 15 CCNL Fc NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il giorno 19 marzo 2024, si sono incontrati, parte in collegamento da remoto, con la modalità della videoconferenza e parte in presenza, i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come "Agenzia", e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali firmatarie del CCNL Funzioni centrali per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali di cui all'articolo 15 del citato CCNL

VISTO

il contenuto delle fonti di seguito citate:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – comparto Agenzie fiscali – sottoscritto in data 28 maggio 2004, relativo al quadriennio normativo 2002-2005;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022 (d'ora in poi CCNL Fc), in particolare l'articolo 7, comma 6, lett. aa) e l'articolo 15, comma 3, che affidano alla contrattazione integrativa l'elevazione dei limiti massimi previsti per l'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 15 (Posizioni organizzative e professionali);
- VISTO inoltre l'articolo 15, comma 1, del CCNL Fc che prevede che *“Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione di cui al presente titolo le amministrazioni, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze organizzative e di servizio, possono conferire ai dipendenti dell'Area dei Funzionari, effettivamente in servizio, incarichi a termine di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità, anche implicanti iscrizione ad albi professionali, per i quali è attribuita una specifica indennità di posizione organizzativa.”*;
- VISTO l'articolo 57 del CCNL FC, recante Clausole speciali per le Agenzie fiscali, ove al comma 2, lett, b) è previsto che in materia di trattamento economico, le Agenzie

continuano ad applicare l'articolo 28, comma 2 del CCNL 28 maggio 2004, con la precisazione che *“tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lett. aa), la predetta conferma deve intendersi nel senso che le Agenzie fiscali possono continuare a coprire l'indennità di posizione con oneri a carico del proprio bilancio limitatamente alla quota eccedente il precedente valore minimo di 2.500 euro, ma non superiore al precedente limite massimo di 9.000 euro”*;

- VISTO dunque l'articolo 28, comma 2, del CCNL AF che prevede che *“Il valore dell'indennità di posizione è stabilito da ciascuna Agenzia in relazione alla graduazione delle funzioni ai sensi dell'art. 26 (Posizioni organizzative e professionali) del CCNL 28/5/2004. Ove il valore previsto sia superiore al minimo di cui al comma 1, le Agenzie provvederanno alla copertura con oneri a proprio carico”*;
- TENUTO CONTO che l'onere a carico del bilancio dell'Agenzia derivante dal citato articolo 28, comma 2, non può superare quello già quantificato negli anni precedenti, pari ad euro 3.380.000,00, per effetto dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 ove è previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- VISTO l'articolo 40 bis, comma 1, del Decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che a decorrere dall'anno 2020 autorizza l'Agenzia delle entrate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, di € 4.521.477,00 in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo;
- VISTO l'articolo 1, comma 883, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), ove è previsto che *“Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate nel territorio nazionale, tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del comma 882, a decorrere dall'anno 2023, in seguito al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 882, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare*

esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

TENUTO CONTO dell'esito del confronto condotto ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere d) ed e) del CCNL Fc in ordine ai criteri di conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa e professionale, della durata di tre anni rinnovabili, nonché alla relativa graduazione ai fini dell'attribuzione dell'indennità;

- CONSIDERATO che, il Fondo Risorse Decentrate per **l'anno 2024**, è provvisoriamente costituito da risorse aventi carattere di certezza e stabilità pari a € 313.610.319,37;

PRECISATO che tutti gli importi indicati nel presente accordo sono espressi al netto degli oneri a carico dell'Agenzia

CONVENGONO

Articolo 1 (Elevazione limite massimo indennità di posizione)

1. Di elevare il limite massimo previsto per l'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 15 del CCNL fino agli importi descritti nell'allegata Tabella A, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. L'onere complessivo annuo a regime derivante dall'assetto delle posizioni organizzative e professionali descritte nell'allegata Tabella A quantificato nella misura massima di € 20.714.665,00 al netto degli oneri a carico dell'Agenzia, è così finanziato:

Oneri a carico del bilancio Agenzia art. 28 CCNL A.F.	€ 3.380.000,00
Oneri a carico del bilancio Agenzia art. 40 bis D.L. 162/2020	€ 4.521.477,00
Onere consolidato a carico delle risorse certe e stabili del FRD	€ 1.300.000,00
Oneri a carico del FRD art. 1, co. 883, L. 197/22	€ 9.570.460,00
Oneri a carico del FRD art. 50, co. 2 lett g) CCNL Fc 2019/2021	€ 1.942.728,00
Totale risorse utilizzate	€ 20.714.665,00

Articolo 2
(Altre voci del trattamento economico)

1. I funzionari a cui è attribuito un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 15 del CCNL Fc, 2019/2021 continuano a percepire lo straordinario e le altre voci del trattamento economico accessorio.
2. Con particolare riferimento alle risorse del Fondo Risorse Decentrate di cui agli artt. 49 e 50 del citato CCNL, ai predetti funzionari è corrisposta la quota relativa alla Performance organizzativa e individuale.
3. Non sono corrisposte le indennità previste per lo svolgimento di specifiche attività (per esempio, nell'attuale impianto di distribuzione del FRD, le attività di assistenza e informazione all'utenza e le attività di prevenzione e contrasto all'evasione - c.d. verifiche, le attività remunerabili con il budget d'ufficio).

Articolo 3
(Norma transitoria per l'anno 2024)

1. Per l'anno 2024, l'onere a carico del FRD è calcolato in proporzione al periodo di effettiva attribuzione degli incarichi di posizioni organizzative, a conclusione delle relative procedure selettive.

Roma, 19 marzo 2024

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
FIRMATO	CISL FP	FIRMATO
	FP CGIL	FIRMATO
	UIL PA	FIRMATO
	CONFSAL-UNSA	FIRMATO (*)
	FLP	NON FIRMA
	USB PI	FIRMATO
	CONFINTESA FP	NON FIRMA (*)

(*) Nota a verbale